



Istituto Comprensivo "Pasquale Tola"
Via Monte Grappa, 81 – 07100 Sassari Tel. 079/2845245
E-mail: ssic855005@istruzione.it PEC: ssic855005@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. TOLA"-SASSARI
Prot. 0014926 del 02/09/2022
IV (Uscita)

**A Tutto il personale docente ed ATA
AI DSGA
ALBO
SITO WEB**

Oggetto: Obblighi di vigilanza per il personale docente e Ata.

Come tutti gli anni, vorrei ricordare al personale docente e non docente che il dovere di vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio.

Art. 2048 cc: i precettori* e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) queste persone sono liberate dalla responsabilità solo se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Nel caso di concorrenza di più obblighi la scelta del docente deve ricadere nell'ambito dell'obbligo di vigilanza. L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere e riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il controllo dei docenti; non si esaurisce al tempo delle lezioni, ma si estende alla attività scolastica in genere (ricreazione, mensa, viaggi di istruzione, attività di svago che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza). Ovviamente non esiste l'omessa vigilanza prima dell'inizio delle lezioni o al termine delle medesime, in cui la responsabilità è delle famiglie.

Un docente che si trovi in classe prima dell'inizio della prevista ora di lezione è comunque tenuto a vigilare sul comportamento degli alunni, anche se gli stessi, si trovino nel periodo di ricreazione e ancorché vi siano altri colleghi tenuti alla sorveglianza; pertanto, la semplice affermazione di non essere in servizio, allorché sia provata l'effettiva presenza in aula di un'insegnante non è idonea ad escludere la responsabilità per omessa vigilanza, in caso di infortunio dell'alunno.

L'art. 29, c. 5 del CCNL 2006/2009 recita "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

Anche nel profilo professionale del personale ATA rientrano compiti di vigilanza, quali l'accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi antecedenti e immediatamente successivi all'orario dell'attività scolastica, durante la ricreazione, compresa l'assistenza a mensa; anche egli è responsabile dei danni subiti agli alunni se non ha rispettato concreti ed effettivi compiti di sorveglianza, a prescindere dalle mansioni derivanti dall'organizzazione della vigilanza.

Le aree della vigilanza:

1. Entrata:

Docenti: trovarsi a scuola prima dell'inizio delle lezioni

Collaboratori scolastici: accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni nel periodo immediatamente antecedente e successivo all'orario della attività didattica.

2. Lezione:



Istituto Comprensivo "Pasquale Tola"
Via Monte Grappa, 81 – 07100 Sassari Tel. 079/2845245
E-mail: ssic855005@istruzione.it PEC: ssic855005@pec.istruzione.it

Docenti: obbligo della vigilanza; solo in caso di particolare ed imprevista necessità, la vigilanza sulla classe può essere temporaneamente affidata ai collaboratori scolastici.

3. Spostamenti:

Vigilanza degli insegnanti quando gli alunni si recano in palestra e nei laboratori. I docenti devono accompagnare e vigilare gli alunni nel caso di spostamenti all'esterno. Possibilità, in caso di particolare necessità, che tale mansione possa essere svolta dal personale ausiliario per brevi periodi.

4. Intervallo:

L'insegnante ha la responsabilità della salute dello studente a scuola anche durante l'intervallo per la ricreazione. Il personale docente è coadiuvato dal personale ATA il quale segnalerà le eventuali classi scoperte, garantendo il controllo delle stesse per il tempo necessario alla normalizzazione.

5. Uscita.

Il docente ha l'obbligo di assistere all'uscita gli alunni

6. Viaggi di istruzione e visite guidate.

I docenti sono soggetti all'obbligo di vigilanza ex art. 2048 c.c. (Cass. N. 9752 del 2005). La Circ. n. 36 del 1995 afferma che non è a carico della scuola l'assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi dei docenti titolari di obblighi di vigilanza sugli alunni. I rischi sono direttamente connessi alla esplicazione della funzione professionale. Sono assicurabili a loro personale carico.

Ricordo che l'omessa vigilanza dà luogo a responsabilità civile ed amministrativa e che il comportamento del dipendente può essere sanzionato sul piano disciplinare.

Cordialità

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Maria Grazia Falchi)
FIRMA DIGITALE